



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTE la Comunicazione e la Decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 “*Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio — Oneri di servizio pubblico (OSP)*” (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

VISTO l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

VISTO l'articolo 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede che il Ministro dei trasporti disponga con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento CEE n. 2408/92 ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

VISTO l'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso, tra gli altri, anche all'aeroporto di Crotone le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge n. 144/1999;

VISTO il decreto ministeriale 8 settembre 2022, n. 267, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 286 del 7 dicembre 2022, avente ad oggetto l'imposizione di oneri di servizio pubblico (di seguito “OSP”), a far data dal 26 marzo 2023, sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa;

ATTESO che nessun vettore ha presentato accettazione senza esclusiva e senza compensazione per svolgere il servizio in conformità al suindicato DM 267/2022 sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa;

ATTESO che la gara pubblica per l'esercizio del servizio aereo di linea sulla citata rotta in conformità degli OSP imposti sulla rotta stessa, di cui è stato pubblicato pertinente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 448 del 25 novembre 2022, è andata deserta;

CONSIDERATA persistente la necessità di assicurare la continuità territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Crotone e lo scalo di Roma Fiumicino;

CONSIDERATA la necessità di rivedere il dimensionamento del regime impositivo introdotto con il DM 267/2022, in particolare sotto il profilo degli orari e delle modalità con le quali si richiede siano garantiti i posti minimi, declinando un nuovo progetto di OSP che, pur mantenendo sostanzialmente l'impostazione generale del precedente, sia teso a garantire più efficacemente il diritto alla mobilità delle popolazioni che insistono sul bacino di utenza di Crotone;

CONSIDERATO che la revisione del regime impositivo deve necessariamente essere operata in conformità alle determinazioni assunte in esito ad apposita Conferenza di servizi;

VISTA la nota prot.n.5828 del 15 febbraio 2023 con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha delegato il Presidente della Regione Calabria a indire e presiedere, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, la Conferenza di servizi finalizzata a definire, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) n.1008/2008, gli oneri di servizio pubblico da imporre su collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Crotone;

ATTESO che tale Conferenza di servizi è volta a confermare, sostanzialmente, le determinazioni della precedente Conferenza conclusasi in data 8 agosto 2022, variando unicamente il numero minimo di posti, le fasce orarie e, necessariamente, la data di decorrenza degli OSP;

VISTA la nota prot. n. 85047 del 22 febbraio 2023, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento "*Turismo, Marketing territoriale, Mobilità*" della Regione Calabria, giusta delega del Presidente della Regione stessa, ha convocato la Conferenza di servizi – indetta con decreto n.17 del 17 febbraio 2023 del medesimo Presidente - da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ha inviato il documento con le determinazioni da assumere e ha fissato il termine del 2 marzo 2023, salvo eventuali sospensioni, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

VISTO il Decreto n. 25 del 15 marzo 2023 – inviato con nota della Regione Calabria prot. n. 125148 del 16 marzo 2023 - con il quale il Presidente della Regione stessa, acquisito dai soggetti partecipanti l'assenso unanime senza condizioni sui contenuti delle determinazioni da assumere, ha adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della predetta Conferenza di Servizi, con la quale si sono definiti i nuovi parametri - relativi alle frequenze minime, agli orari e al numero minimo di posti richiesti - sui quali articolare gli OSP sulla rotta Crotone – Roma Fiumicino e viceversa e ne ha fissata la nuova decorrenza a far data dal 1° settembre 2023;

TENUTO CONTO delle risorse derivanti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 133 e dei residui del bilancio di ENAC destinati alla continuità territoriale aerea per i collegamenti con lo scalo di Crotone, che consentono di sostenere l'onere finanziario dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta senza diritti di esclusiva e senza compensazione e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica;

ATTESA la necessità di abrogare il decreto ministeriale 8 settembre 2022, n. 267;

DECRETA

Articolo 1

1. E' abrogato il decreto ministeriale 8 settembre 2022, n. 267.

Articolo 2

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Articolo 3

1. Il servizio aereo di linea sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'informativa relativa alla presente imposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 3 diventano obbligatori a partire dall'1 settembre 2023.
2. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 3 decadono nel caso non sia effettuato sulla rotta alcun servizio aereo di linea per un periodo di dodici mesi.

Articolo 5

1. I vettori comunitari che intendono operare la rotta indicata all'articolo 2 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, devono presentare all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Articolo 6

1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente articolo 5, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un unico vettore selezionato tramite gara pubblica a decorrere dall'1 settembre 2023.

2. La gara di cui al precedente comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica saranno altresì conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
3. L'informativa relativa all'invito a partecipare alla gara è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

1. L'ENAC è incaricato di esperire la gara di cui all'articolo 6, di dare pubblicità nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine al bando di gara e alla presente imposizione.

Articolo 8

1. Con successivo decreto del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'articolo 6, viene concesso al vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e viene, altresì, approvata la convenzione sottoscritta dall'ENAC e dal vettore aggiudicatario per regolare l'esercizio del servizio concesso.
2. Il decreto di cui al comma precedente è sottoposto ai competenti Organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it).

Roma,

Matteo SALVINI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che, svolti i propri lavori in forma semplificata e in modalità asincrona, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (di seguito anche “OSP”) sui servizi aerei di linea sulla rotta e con le modalità di seguito indicate.

1. Rotta onerata

- **Crotone-Roma Fiumicino e viceversa**

Conformemente all'articolo 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e ss. mm., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità europea (ora “Unione europea”), l’Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulla rotta di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

- essere in possesso del prescritto COA (Certificato di Operatore Aereo) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, in corso di validità;
- essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008, in corso di validità;
- dimostrare di avere la disponibilità, in proprietà, o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (*Computer Reservation System*), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio;
- essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e successive modifiche;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;

- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e ss. mm. ed ii. e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito "ENAC") nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;

2.2. L'ENAC verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.

L'ENAC, altresì, acquisirà:

- l'Informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii;
- direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo di posti secondo le indicazioni del seguente schema:

• Rotta Crotone – Roma Fiumicino e viceversa

Tratta onerata	Voli giornalieri	Fasce orarie	Numero minimo giornaliero di posti	Numero minimo annuale di posti
Crotone – Roma Fiumicino	n. 1	Libere (*) (**)	66	45.260 (media 124/giorno)
Roma Fiumicino – Crotone	n. 1	Libere (*) (***)	66	45.260 (media 124/giorno)

(*) orari a scelta del vettore nei limiti dell'operatività dello scalo di Crotone

(**) È preferibile la partenza nella fascia oraria 8:00 – 9:00;

(***) È preferibile la partenza nella fascia oraria 17:30 – 18:30

Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. Operatività dei voli

Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito

“MIT”), ENAC e Regione Calabria una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata dall’ENAC la presenza di slot disponibili presso il Coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (ASSOCLEARANCE).

3.3. Tariffe

3.3.1. Residenti

La tariffa agevolata massima da applicare sulla tratta ai residenti in *Calabria* per tutto l’anno è indicata nello schema che segue

ROTTA ONERATA	TARIFFA AGEVOLATA MASSIMA
Crotone – Roma Fiumicino o vv.	€ 45,00

Sono equiparati ai residenti in Calabria:

- i soggetti diversamente abili (*);
- gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno;
- i giovani dai 2 ai 21 anni;
- gli anziani al di sopra dei 70 anni.

(*) invalidità civile con percentuale almeno pari o superiore all’80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidità

3.3.2. Non residenti

La tariffa da applicare sulla rotta onerata e per tutto l’anno ai non residenti in Calabria è libera.

3.3.3. La tariffa agevolata massima indicata nel paragrafo 3.3.1. è al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l’applicazione di alcun tipo di *surcharge*, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente).

3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti in Calabria (e alle categorie a questi equiparate) di cui al paragrafo 3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalità di seguito indicate.

- Entro l’inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, **ogni anno** si procederà al riesame della tariffa agevolata massima sulla base del tasso di inflazione dell’anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell’indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L’eventuale adeguamento decorre dall’inizio della stagione aeronautica estiva.

b) A partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, **ogni semestre** la tariffa agevolata massima sarà aggiornata in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del *Jet fuel* – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. La tariffa deve essere modificata percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per il collegamento onerato da e per Crotone è pari al 32%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del *Jet fuel FOB Mediterraneo*, espresse in euro, relative ai periodi dicembre–maggio e giugno–novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del *Jet fuel*, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del *Jet fuel* con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 829,72 euro/tonnellata metrica e verrà utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti.

L'eventuale aumento/diminuzione decorrerà dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

c) Qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi della lettera b), si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potrà procedere, con il concerto del MIT, dell'ENAC e della Regione Calabria, all'aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sarà effettuato considerando i mesi residuali rispetto al semestre in cui si è registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrerà dalla stagione aeronautica immediatamente successiva.

Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione della tariffa aggiornata ai vettori che operano le rotte.

Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento è assunta a riferimento la tariffa agevolata massima di cui al precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa ribassata offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa.

3.4. Continuità e regolarità dei servizi

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- a) garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilità di sospensione;
- b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- pericolose condizioni meteorologiche;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;

- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- altri casi di forza maggiore.

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di € 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunicherà al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone.

Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare sulla rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.

I vettori che accettano di operare il collegamento onerato di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al Regolamento (CE) n.1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo e al Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, più in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del Regolamento (CE) 1008/2008.

Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in *OSP aperto*, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a:

a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione. Tale garanzia dovrà ammontare a € 85.980,00.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

- b) presentare apposita garanzia di esercizio per la corretta esecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, Tale garanzia dovrà ammontare a € 257.940,00.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4. lett. c).

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone.

- c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volontà di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovrà indicare il periodo ulteriore – anch'esso non inferiore a due stagioni aeronautiche consecutive – in cui si impegna a garantire il servizio onerato.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulla rotta onerata.

4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulla rotta al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispetti quanto previsto nei presenti oneri.

L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.

La fideiussione di cui al paragrafo 4.1. lettera b) sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessità di riservare slot per garantire l'effettuazione del servizio in base ai presenti oneri.

5. Riesame dell'imposizione

5.1. L'ENAC, di concerto con il MIT e con la Regione Calabria, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.

6. Gara d'appalto

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio sulla rotta Crotone – Roma Fiumicino e viceversa potrà essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un unico vettore selezionato tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.